

Successioni mortis cause - disposizioni generali - rinuncia all'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6412 del 06/12/1984

Decadenza per sottrazione di beni - disposto ex art. 527 cod. Civ. - ambito di applicazione.*

L'art. 527 cod. civ., secondo cui i chiamati all'eredità che hanno sottratto o nascosto i beni a questa spettanti, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia, è applicabile non soltanto nei confronti del chiamato, il quale abbia commesso gli Atti di sottrazione o di nascondimento prima della rinunzia all'eredità, ma anche nei confronti del chiamato il quale abbia posto in essere tali Atti in un momento successivo, purché il diritto di accettare l'eredità non sia prescritto e questa non sia stata accettata da altri chiamati.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6412 del 06/12/1984